



## **CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

### **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2018/16 del 24/04/2018  
in vigore dal 18/06/2018



## Indice generale

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione	1
Art. 2 Definizioni	1

### TITOLO I SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 3 Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi	2
Art. 4 Divieto di bivacco nelle aree di parcheggio e di sosta	2
Art. 5 Divieto di bivacco in aree pubbliche o aperte al pubblico	2
Art. 6 Disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine	2
Art. 7 Consumo di bevande alcoliche	3
Art. 8 Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	3
Art. 9 Disciplina della mendicità e della raccolta fondi	3
Art. 10 Norme contro l'esercizio della prostituzione su strada	4
Art. 11 Tutela del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico	4
Art. 12 Trasporto di oggetti pericolosi	4
Art. 13 Prevenzione contro gli incendi e infortuni	5
Art. 14 Immobili e delle aree private dismesse	5
Art. 15 Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere	6
Art. 16 Precauzioni contro la caduta di oggetti	7
Art. 17 Accesso agli uffici comunali	7

### TITOLO II CONVIVENZA CIVILE

Art. 18 Conduzione e custodia di cani ed altri animali	8
Art. 19 Deturpazione del suolo pubblico	8
Art. 20 Igiene del suolo	9
Art. 21 Divieto di gettare opuscoli, volantini	9
Art. 22 Scritte e graffiti	9
Art. 23 Tutela di monumenti e palazzi	9
Art. 24 Uso e classificazione del verde pubblico	9
Art. 25 Sosta delle biciclette	10
Art. 26 Educazione e rispetto verso la comune sensibilità	10

### TITOLO III VIVIBILITÀ DECORO E IGIENE PUBBLICA

Art. 27 Definizione di riqualificazione e arredo urbano	11
Art. 28 Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani	11
Art. 29 Scarichi e sversamenti di liquidi	11
Art. 30 Uso dei fontanili e delle fontane	11
Art. 31 Polvere	12
Art. 32 Bisogni fisiologici	12
Art. 33 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	12
Art. 34 Emissioni di odori, gas, vapori e fumo	12
Art. 35 Segnalazioni per verniciature	12
Art. 36 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	13
Art. 37 Disposizioni riguardanti le attività commerciali	13

### TITOLO IV PUBBLICA QUIETE

Art. 38 Giochi sulle aree pubbliche, parchi ed aree verdi	14
Art. 39 Limitazioni alle emissioni di rumori molesti	14
Art. 40 Rumori nelle case	14
Art. 41 Suono delle campane	15
Art. 42 Utilizzo di materiali pirotecnicci	15
Art. 43 Dispositivi acustici antifurto	15
Art. 44 Macchine per giardinaggio di uso domestico e macchine per uso hobbistico	15

### TITOLO V DISCIPLINA DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI PARTICOLARI ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 45 Regime delle aree	16
Art. 46 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche	16
Art. 47 Disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio cittadino	16
Art. 48 Mestieri girovaghi e attività di ausilio al parcheggio	17

Art. 49 Spettacoli aperti al pubblico	17
<b>TITOLO VI DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO</b>	
Art. 50 Occupazioni abusive di suolo pubblico	18
Art. 51 Occupazioni politiche/culturali/associazionistiche con banchetti e simili	18
Art. 52 Modalità per il carico e lo scarico delle merci	18
Art. 53 Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica	19
Art. 54 Installazione di chioschi ed edicole	19
Art. 55 Installazione di tende solari	19
<b>TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI</b>	
Art. 56 Sanzioni	20
Art. 57 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	20
Art. 58 Segnalazioni	20
Art. 59 Abrogazioni	20
Art. 60 Disposizioni finali	20

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Ambito di applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

Il Regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito; disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

A tale scopo, divise per titoli, sono previste norme autonome e integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

TITOLO I: Sicurezza urbana e pubblica incolumità;

TITOLO II: Convivenza civile;

TITOLO III: Vivibilità, decoro e igiene pubblica;

TITOLO IV: Pubblica quiete;

TITOLO V: Disciplina dei mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative;

TITOLO VI: Disciplina del suolo pubblico.

TITOLO VII: Sistema sanzionatorio e norme finali.

### Art. 2 Definizioni

Per i fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si definiscono così come segue gli ambiti di applicazione:

**Sicurezza urbana e pubblica incolumità** intese come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;

**Convivenza civile** quale insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo al vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività;

**Vivibilità, decoro e igiene pubblica** intese come l'insieme degli atti che rendono fruibile l'ambito urbano nel rispetto del corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni;

**Pubblica quiete** la tranquillità e la pace della vita dei cittadini durante lo svolgimento delle loro occupazioni nonché durante il loro riposo;

**Disciplina dei mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative** quali, a solo titolo esemplificativo, saltimbanchi, artisti di strada e qualsiasi mestiere analogo o assimilabile non già disciplinato da norme statali, regionali e comunali.

**Suolo pubblico** area di proprietà statale, comunale e provinciale, destinata esclusivamente a usi o servizi pubblici

## **TITOLO I**

### **SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ**

#### **Art. 3 Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi**

Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

#### **Art. 4 Divieto di bivacco nelle aree di parcheggio e di sosta**

E' vietato il bivacco nelle aree di parcheggio e sosta di tutto il territorio comunale, da intendersi come utilizzo improprio della strada, anche in ore diurne, quale luogo di propria dimora, con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere.

E' inoltre vietata la sosta di carovane di nomadi su tutto il territorio cittadino. Nel caso ciò avvenisse, la Polizia Locale provvederà a scortarle fuori dal territorio Comunale.

#### **Art. 5 Divieto di bivacco in aree pubbliche o aperte al pubblico**

In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi esercizi commerciali e monumenti cittadini, è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea.

E' vietato altresì porre in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali la consumazione di bevande alcoliche, l'espletamento dei bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo e la molestia ai cittadini in particolare donne e anziani.

Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

#### **Art. 6 Disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine**

Salvo quanto previsto all'art. 5, nei parchi, nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree destinate a verde pubblico, oltre a quanto già disciplinato, è vietato:

- a) Bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora anche occasionale;
- b) Sdraiarsi sulle panchine o sedersi in modo altrimenti disordinato o improprio, appoggiando, ad esempio, i piedi sui sedili;
- c) Sdraiarsi sul manto erboso, nelle ore notturne, con possibilità di deroga da parte dell'Amministrazione in occasione di particolari iniziative;
- d) Non cedere il posto a sedere su una panchina in area pubblica a semplice richiesta di persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità o persone in difficoltà motorie e/o altrimenti in difficoltà;
- e) Detenere bottiglie di vetro a qualsiasi titolo. Tale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bottiglie e dell'eventuale loro contenuto ai sensi dell'art.13 legge 689/81 e della loro successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge 689/81;
- f) Fumare all'interno delle aree gioco per bambini e nelle loro immediate vicinanze.

- g) Utilizzare impropriamente le attrezzature per bambini. Per uso improprio si intende l'utilizzo delle attrezzature da parte di persona di età non consona alla fascia di età, alla quale le singole attrezzature sono destinate.

### **Art. 7 Consumo di bevande alcoliche**

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto nei luoghi pubblici della Città, ad eccezione dei plateatici delle aree prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree.

Il divieto non si applica in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse.

Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

A partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 07.00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato con superficie inferiore a 100 mq, la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, con l'esclusione di coloro che effettuano tale attività come complemento alla principale attività artigianale.

Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto anche di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 7,00 potranno vendere tali bevande soltanto congiuntamente e in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso.

### **Art. 8 Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.

E' altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti alla assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.

### **Art. 9 Disciplina della mendicità e della raccolta fondi**

E' sempre vietato mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio.

È vietata la raccolta di fondi, denaro o offerte in genere nelle aree pubbliche.

Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate dai comitati di cittadini locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni no profit iscritte all'albo delle Associazioni comunale o riconosciute a livello nazionale e/o internazionale e dai partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale riguardanti campagne o iniziative su temi locali, nazionali e internazionali, o patrociniate dal Comune o da altri Enti pubblici, previa autorizzazione da richiedere al Settore competente.

Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall' art. 20 della legge 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.

## **Art. 10 Norme contro l'esercizio della prostituzione su strada**

E' fatto divieto dell'esercizio della prostituzione in qualsiasi modo esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, e comunque è fatto divieto di stazionare, ingenerando la convinzione di esercitare l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.

La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona, e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.

E' altresì vietato a chiunque, nel territorio cittadino, contattare soggetti che esercitano l'attività di prostituzione su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività.

Dal divieto di cui al presente articolo sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

## **Art. 11 Tutela del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della Legge n. 48 del 18.4.2017, le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1 e 2 della medesima Legge, si applicano anche nei pressi e nei mezzanini delle stazioni metropolitane presenti sul territorio comunale, in prossimità delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, in tutti i giardini pubblici e le aree a verde cittadine, in prossimità dei centri commerciali e delle attività commerciali di vicinato, in tutte le aree adibite a parcheggio, nelle vicinanze degli ospedali, delle case di riposo e degli edifici adibiti all'esercizio del culto religioso, nelle intersezioni stradali, nelle piazze e nelle aree adibite a zona pedonale.

Nell'ambito delle aree indicate al comma precedente, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 47 e 48 del presente regolamento. In tali casi, qualora la violazione sia commessa impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, comma 1 della Legge 18 aprile 2017, n. 48.

L'impeditimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale o commerciale.

Nelle medesime aree si applica l'ordine di allontanamento in caso di violazione delle seguenti norme: ubriachezza (art. 688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 29 d.lgs. 31.03.1998, n.114 e parcheggiatori e guardiamacchine abusivi (art. 7 comma 15 bis C.d.S.).

L'elenco delle aree e dei luoghi di cui al 1° comma del presente articolo, potrà essere variata con decisione della Giunta Comunale.

## **Art. 12 Trasporto di oggetti pericolosi**

Il trasporto di oggetti in area pubblica che, per dimensioni o peso, possano costituire pericolo o causare danni a terzi, è consentito solo se effettuato adottando opportuni accorgimenti e ripari.

Le lastre di vetro, le aste, i tubi, le scale a mano, le verghe e spranghe in ferro o altro metallo di particolare lunghezza, non debbono essere trasportati a spalle o in altro modo pericoloso da una sola persona.

### **Art. 13 Prevenzione contro gli incendi e gli infortuni**

Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale.

È vietato in ogni caso in cui il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.

I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclo-pedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

E' vietato l'accatastamento in luoghi aperti e non custoditi di materie di facile accensione o sostanze che presentano pericolo d'incendio o di scoppio.

E' altresì vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il lancio di sassi o di altri oggetti contundenti contro persone o cose.

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi;

### **Art. 14 Immobili e aree private dismesse**

Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora, nonché le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari:

- a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
- b) di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia, nonché di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno.
- c) di mantenerle in ordine, prive di materiali sparsi alla rinfusa, in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque piovane, la proliferazione di animali infestanti e comunque dovrà essere evitata qualsiasi problematica di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.
- d) provvedere ad assicurare che i rami degli alberi non sporgano sulla pubblica via creando intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana e di protezione civile e di viabilità.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredata da una relazione sullo stato dei luoghi viene trasmesso al Settore competente, il cui Dirigente può intimare al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in caso di particolari situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

### **Art. 15 Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere**

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di:

- mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti, rami e alberi sporgenti, e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;
- derattizzare l'area prima di effettuare opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare situazioni di disordine igienico-sanitario;

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale.

I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc..

I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili:

- della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio; della pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.
- di tenere i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.
- mantenere in buono stato e convenientemente assicurati i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite degli Uffici preposti, può prescrivere particolari interventi ritenuti necessari. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

#### **Art. 16 Precauzioni contro la caduta di oggetti**

Salvo quanto previsto dall'art. 675 c.p., I residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici, di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.

Nell'annafigliare vasi di fiori o piante posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio e/o sulle abitazioni sottostanti.

#### **Art. 17 Accesso agli uffici comunali**

In attuazione dell'art. 5 della Legge n. 152/1975, per motivi di sicurezza è fatto divieto a chiunque acceda agli uffici comunali di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltosa l'identificazione e il riconoscimento della persona.

I dirigenti di Settore provvedono a rendere pubblico il divieto mediante l'apposizione di idonea cartellonistica da apporsi all'interno delle aree di accesso agli uffici.

## **TITOLO II** **CONVIVENZA CIVILE**

### **Art. 18 Conduzione e custodia di cani ed altri animali**

Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzi o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.

È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.

Ferme restando le altre disposizioni di legge, di Polizia Sanitaria e Veterinaria, l'Autorità Comunale dispone l'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio comunale senza la presenza del proprietario o conduttore, provvedendo alla custodia presso apposito canile convenzionato.

Il proprietario potrà rilevare il proprio cane previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento.

### **Art. 19 Deturpazione del suolo pubblico**

E' vietato manomettere, deturpare o sporcare il suolo pubblico, anche solo gettandovi bucce, pezzi di carta o sputando. In occasione di festeggiamenti ricorrenti come il Carnevale o il Capodanno, così come durante i festeggiamenti privati su suolo pubblico quali, ad esempio, le feste di addio al celibato o di laurea, è vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l'ambiente circostante.

Ferme restando le vigenti disposizioni del Regolamento d'Igiene concernente la raccolta differenziata e domiciliare dei rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale indecoroso. A tal fine è proibito a chiunque deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto.

qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento dei predetti materiali, i quali devono essere conferiti unicamente negli appositi impianti di trattamento-smaltimento.

### **Art. 20 Igiene del suolo**

E' fatto divieto di battere tappeti, stuioie o altro da balconi, finestre e terrazze prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico. In ogni caso è vietato abbandonare materiali e oggetti che possono costituire veicolo di infezione.

Nelle piazze, nei giardini e nei luoghi pubblici in genere, è vietato distribuire cibo ai piccioni, ai cani randagi e a ogni altro animale, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per il Benessere degli Animali.

### **Art. 21 Divieto di gettare opuscoli, volantini**

Fatte salve le norme di legge ed il Regolamento comunale sulla Pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, depositare nei contenitori ammessi, per la libera acquisizione, giornali, oggetti, volantini, purchè non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione pedonale o veicolare.

Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti.

E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella sui veicoli in sosta.

### **Art. 22 Scritte e graffiti**

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto in tutto il territorio comunale di realizzare su edifici, monumenti ed opere, su veicoli pubblici, sulle pensiline o su qualsiasi manufatto pubblico e privato, al di fuori degli spazi a ciò destinati, disegni, scritte e simili che non rientrino nelle tipologie previste da altri Regolamenti comunali; tale divieto si estende anche ai casi di imbrattamento di qualsiasi tipo del manto stradale e di marciapiedi mediante disegni, scritte e simili, realizzati con vernice spray o altri materiali, esclusi i casi previsti dall'art. 51 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", ovvero La manomissione di manufatti. Sul privato che avrà subito il danneggiamento della proprietà ricade obbligo del ripristino della superficie oggetto dell'atto vandalico a sue spese, salvo la facoltà di rivalsa sull'autore del danneggiamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di intervenire d'autorità e con la massima immediatezza in tutti i casi che si rilevino scritte offensive, oltraggiose e degradanti. Ciò comporterà un semplice intervento di copertura delle scritte o dei disegni.

### **Art. 23 Tutela di monumenti e palazzi**

Non è consentito, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale similare su monumenti, edifici, o arredi urbani. Non è altresì consentito arrampicarsi su monumenti, edifici storici, edifici pubblici e sugli arredi urbani.

### **Art. 24 Uso e classificazione del verde pubblico**

La classificazione, l'uso, la salvaguardia, l'organizzazione del verde pubblico sono disciplinati dall'apposito Regolamento d'uso del verde che individua anche i parchi e spazi cittadini assoggettati a regolamentazione d'accesso.

### **Art. 25 Sosta delle biciclette**

Le biciclette devono essere opportunamente parcheggiate, prioritariamente negli appositi manufatti qualora presenti.

E' comunque vietato appoggiarle o legarle ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione, colonne, sbarre di protezione delle scale poste agli ingressi dei mezzanini della metropolitana e altri manufatti facenti parte di immobili di rilevante valore artistico o architettonico. In ogni caso non devono essere parcheggiate in modo da costituire intralcio al passaggio di altri veicoli o pedoni, con o senza carrozzina al seguito, ed in particolare dei pedoni non vedenti.

### **Art. 26 Educazione e rispetto verso la comune sensibilità**

E' vietato compiere azioni che provocano disturbo della quiete pubblica e della civile convivenza, sempre tenendo conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti.

E' altresì vietato circolare nelle aree pubbliche con animali non d'affezione o con animali d'affezione non convenzionali o pericolosi.

Sempre nel rispetto altrui, è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine.

## **TITOLO III** **VIVIBILITÀ DECORO E IGIENE PUBBLICA**

### **Art. 27 Definizione di riqualificazione e arredo urbano**

Per riqualificazione si intende la predisposizione di un sistema di interventi, ricompresi in un progetto di arredo urbano, finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento estetico e di fruibilità degli spazi urbani.

Per le finalità di cui al 1° comma sono da ritenersi opere di riqualificazione la pavimentazione, l'illuminazione, l'alberatura, nonché le panchine, sedili, fioriere, contenitori di rifiuti, fontane, fontanelle, dissuasori del traffico, pensiline e altre infrastrutture.

### **Art. 28 Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani**

L'Amministrazione comunale promuove, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione – valorizzazione di spazi, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o d'uso pubblico.

A tal fine l'Autorità competente, con proprio atto, può disporre anche limitazioni del traffico veicolare e/o particolari provvedimenti finalizzati ad un migliore utilizzo del demanio stradale.

### **Art. 29 Scarichi e sversamenti di liquidi**

Le acque reflue provenienti dalle aree private, piovane o di scarico, non devono defluire sull'area pubblica.

E' vietato bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi in genere.

Le operazioni di annaffiamento di piante e vasi di fiori, presenti sui balconi e sui terrazzi che si affacciano sul suolo pubblico, devono essere effettuate attuando tutte le cautele atte ad impedire che l'acqua abbia a cadere su persone o cose e, comunque sul suolo pubblico.

E' vietato lavare i veicoli sul suolo pubblico.

E' comunque vietato bagnare il suolo pubblico in caso di temperature sottozero a causa del formarsi di gelo.

Le operazioni di spурgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

### **Art. 30 Uso dei fontanili e delle fontane**

I fontanili pubblici e le fontane sono a servizio gratuito per tutta la comunità.

E' pertanto vietato:

- Compiere azioni che comportino lo spreco di questo importante bene pubblico;
- Allacciarsi con tubature di qualsiasi tipo;
- Impedire, in qualunque modo, ad altri l'uso degli stessi;
- Utilizzare i fontanili e le fontane con finalità di igiene personale;
- Bagnarsi nelle fontane.

### **Art. 31 Polvere**

Al fine di evitare di causare disturbo o danni alle persone o alle cose, è obbligatorio attuare tutte le cautele possibili nell'effettuare operazioni che possano determinare il sollevarsi ed il propagarsi di polvere.

### **Art. 32 Bisogni fisiologici**

E' vietato, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori degli eventuali appositi manufatti.

Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo da parte degli avventori.

### **Art. 33 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di prevenzione incendi, è vietata la detenzione di combustibili in abitazioni o altri locali accessori alla casa. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

### **Art. 34 Emissione di odori, gas, vapori e fumo**

L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:

- a) Per l'alimentazione di attrezzi e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
- b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
- c) ogni qualvolta lo consenta il SUAP in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.

E' vietata la produzione e diffusione di odori, aria, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.

E' vietato mantenere i motori dei veicoli accesi quando la fermata di quest'ultimi si protragga nel tempo, diventando sosta ai sensi delle norme del Codice della Strada.

### **Art. 35 Segnalazioni per verniciature**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 del C.P., è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiaatura dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc...) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

### **Art. 36 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, ambiti e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

### **Art. 37 Disposizioni riguardanti le attività commerciali**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare cose o imbrattare il suolo.

## **TITOLO IV PUBBLICA QUIETE**

### **Art. 38 Giochi sulle aree pubbliche, parchi ed aree verdi**

E' proibito sulle pubbliche vie, piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico:

- praticare giochi che provocano disturbo o molestia ai cittadini;
- gettare palle di neve contro passanti o persone intente ad altre attività;
- gettare pietre od altri oggetti atti ad offendere persone e cose.

### **Art. 39 Limitazioni alle emissioni di rumori molesti**

Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995 n. 447, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:

- le grida, gli schiamazzi, l'utilizzo di radio o apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o quant'altro reca disturbo agli abitanti, alle attività in genere o a coloro che sono sulla pubblica via ;
- i rumori derivanti da attività, professioni, cantieri edili e stradali, manifestazioni sportive all'aperto, luna park e circhi, concerti e manifestazioni musicali in genere, manifestazioni culturali (feste, sagre, politiche e religiose ecc.), mercati, vendite ambulanti, giostre singole, annunci pubblicitari effettuati mediante veicoli, spettacoli pirotecnicici e proiezioni cinematografiche all'aperto, devono rientrare nei limiti e negli orari delle Norme Tecniche di attuazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 53/2013.

I titolari di pubblici esercizi, comunque autorizzati, dovranno verificare che il volume della musica e il rumore antropico proveniente dai propri locali o plateatici sia tale da non costituire molestia per i cittadini e comunque rispetti quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia.

Nei casi in cui presso il pubblico esercizio o nel plateatico dello stesso si verificasse una concentrazione di persone, tale da divenire, per numero o per comportamento, causa di disturbo o ancor più di pericolo per la sicurezza delle persone o intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività dovranno intervenire personalmente o con proprio personale qualificato, attuando tutte le cautele possibili al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo.

Tali interventi potranno consistere in:

- attività di persuasione verso i clienti;
- cessazione del servizio nell'area di plateatico;
- interruzione della musica;
- limitare o interrompere l'afflusso di persone al locale.

Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o comunque da persone presenti nell'area di plateatico del pubblico esercizio e degli spazi limitrofi sarà ritenuto responsabile, in solido, l'esercente dell'attività.

### **Art. 40 Rumori nelle case**

Nelle private abitazioni è vietato fare rumori che creano molestia al vicinato.

Qualora i rumori siano giustificati da necessità particolari quali, ad esempio l'istruzione musicale, il bricolage o altri simili piccoli lavori, questi saranno tollerati nelle ore diurne a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 20.00. Nei giorni festivi gli orari consentiti saranno dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Detti rumori dovranno comunque essere sospesi dalle ore 13.00 alle ore 15.00, salvo quanto previsto, all'interno del loro ambito, negli specifici regolamenti condominiali.

## **Art. 41 Suono delle campane**

Si rimanda all'apposito articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione vigente.

## **Art. 42 Utilizzo di materiali pirotecnici**

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplosivi ed artifici pirotecnicci ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (100 metri) di ospedali, case di riposo, scuole e centri di culto.

Nella restante parte di territorio comunale e in occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente autorizzare l'utilizzo di materiale pirotecnico con apposito provvedimento.

## **Art. 43 Dispositivi acustici antifurto**

Tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche.

Le emissioni sonore non devono mai superare i tre minuti consecutivi e non possono superare, nel complesso, i quindici minuti.

## **Art. 44 Macchine per giardinaggio di uso domestico e macchine per uso hobbistico**

I rumori prodotti da macchine ed attrezzi a motore elettrico per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e di pulizia, nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (giardini, garages o simili), sono consentiti:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
- b) il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

I rumori prodotti da macchine ed attrezzi non elettrici per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, soffiatori per pulizia nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (giardini, garages o simili), sono consentiti:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- b) il sabato e nei giorni festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il Capo VII art. 45 comma 2 "Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione approvato con delibera di C.C. 53/2013 è di conseguenza modificato.

Il presente articolo entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

## **TITOLO V** **MESTIERI GIROVAGHI E PARTICOLARI ATTIVITÀ LAVORATIVE**

### **Art. 45 Regime delle aree**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto esclusivamente nelle zone individuate dal Comune. L'Amministrazione comunale determina altresì gli orari e le modalità cui gli operatori si devono attenere scrupolosamente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi Speciali.

L'attività e gli orari per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di auto-negozi e chioschi collocati sul suolo pubblico sono disciplinati con Ordinanza Sindacale.

### **Art. 46 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori di carta, indumenti e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico residui o rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto obbligo a tutti i commercianti su aree pubbliche, concessionari di posteggi dei mercati e dei luoghi di sosta giornalieri e di posteggi comunque autorizzati e dislocati sul territorio comunale:

- a) di ultimare lo sgombero dell'area occupata da automezzi, da attrezzature e da merci, entro le ore 14,30 se trattasi di mercati settimanali o rionali; entro le ore 23,00, o altri orari di volta in volta stabiliti, se trattasi di occupazioni effettuate in occasione di fiere, ricorrenze, festeggiamenti;
- b) di lasciare l'area utilizzata libera da ogni ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, avendo cura di accatastarli nell'area occupata, negli appositi sacchi a perdere di colore viola giallo per la frazione "plastiche" secca recuperabile; di colore nero/grigio trasparente per la frazione indifferenziata destinata allo smaltimento secondo le modalità indicate nel Regolamento di Igiene Urbana e suoi allegati l'Ordinanza Sindacale, al fine di facilitare la raccolta da parte del personale addetto. Parimenti dovranno essere accatastati, purchè privi di rifiuti, gli involucri di cartone e gli imballaggi ingombranti (cassette di plastica e cassette di legno).

Gli scarti delle merci, gli involucri, gli imballaggi non ingombranti e ogni altro rifiuto dovranno durante l'esercizio dell'attività essere insaccati di volta in volta negli appositi sacchi a perdere con le modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di mantenere costantemente pulito il suolo; detti sacchi dovranno essere collocati dietro o sotto il banco di vendita in modo da non essere esposti alla vista del pubblico.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti dalle aree adibite a mercato o a manifestazioni occasionali, si rimanda all'art. 23 del Nuovo Regolamento di Igiene Urbana.

### **Art. 47 Disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio cittadino**

Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, cantanti, ritrattisti e i saltimbanchi.

Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito sul territorio comunale solo previa autorizzazione del Settore Cultura Tempo Libero e Sport, e qualora non vengano realizzati elementi occupanti il suolo pubblico per lo svolgimento della rappresentazione, non necessita del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Per i musicisti di strada, i mimi e i cantanti è sufficiente la semplice comunicazione al Comando Polizia Locale sul principio del silenzio/assenso, è sempre autorizzato salvo comunicazione contraria nei limiti orari previsti per le altre attività rumorose cittadine. La distanza minima fra loro è di 50 metri, secondo l'ordine di arrivo.

È comunque sempre vietato esibirsi sulla carreggiata stradale, nelle immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo e scuole, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto, in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose.

## **Art. 48 Mestieri girovaghi e attività di ausilio al parcheggio**

In tutte le aree pubbliche od a uso pubblico è vietato svolgere l'attività di lavavetri e l'esercizio di qualsiasi attività di ausilio al parcheggio con insistente richiesta di denaro come compenso per il servizio svolto.

## **Art. 49 Spettacoli aperti al pubblico**

E' vietato l'uso di strumenti di riproduzione sonora di qualsiasi genere (impianti stereo, sirene ecc.) da parte di esercenti il commercio su area pubblica.

L'uso di tali strumenti è consentito agli imprenditori di spettacoli, giostre e attività similari con specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, gli trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. L'aggiornamento dell'elenco delle aree disponibili viene effettuato una volta all'anno da parte dello Sportello Unico attività edilizie. Il luogo di installazione degli impianti in questione deve essere scelto assicurandosi che siano rispettate le condizioni sotto riportate:

- siano consentiti l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e antincendio e vi sia la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti;
- che le strade per l'allontanamento del pubblico abbiano una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento sia possibile in almeno due sensi;
- che per i circhi con presenza di animali, tra i tendoni e gli edifici circostanti, vi sia una distanza minima di rispetto non inferiore a 100 mt.
- che l'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti sia fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio che, in caso di necessità, dovessero intervenire.

## **TITOLO VI** **DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

### **ART. 50 Occupazioni abusive di suolo pubblico**

Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nello specifico Regolamento comunale, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di preservare i diritti di terzi e mantenere accessibili le aree alle persone con disabilità motorie, non creando ostacoli ai portatori di disabilità visive, di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi, nonché di provvedere alla pulizia dell'area occupata ed immediate vicinanze, qualora la situazione di degrado sia da imputarsi all'occupazione stessa.

Quando l'occupazione abusiva sia ricondotta a cose, oggetti e/o attrezzi mobili, che non vengono immediatamente rimosse, ciò comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

### **Art. 51 Occupazioni politiche/culturali/associazionistiche con banchetti e simili**

Per i partiti politici, movimenti d'opinione, associazioni senza fini di lucro, enti benefici, ecc., salvo quanto previsto dal Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quanto previsto dall'art. 48, le richieste di occupazione di suolo pubblico dovranno essere inoltrate al Comando della Polizia Locale almeno 3 giorni lavorativi prima della data richiesta.

Nel caso in cui dovessero pervenire più richieste di occupazioni riguardanti la stessa località si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione.

Nei periodi elettorali vigono le norme in materia.

Il Comando di Polizia Locale potrà negare l'autorizzazione nel caso la stessa costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale; in questo caso il richiedente potrà concordare un'altra località.

In ogni caso, all'interno delle aree dei mercati, non è consentita alcuna occupazione.

### **Art. 52 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati, ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale, la quale può subordinarla all'osservanza di speciali modalità ed anche riusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

## **Art. 53 Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica**

Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.

E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piantane od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi, evidenziando le estremità dell'ingombro.

## **Art. 54 Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne deriva ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo se conforme ai limiti e alle condizioni in materie previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione.

## **Art. 55 Installazione di tende solari**

Le tende solari e decorative devono avere un'altezza nel punto più basso, di m 2,10 dal marciapiede ed una sporgenza massima non superiore ai 2/3 della larghezza del marciapiede stesso.

Per le tende da collocarsi dove non esiste il marciapiede, per quelle dei piani superiori e negli edifici di interesse storico, come pure per altri simili infissi, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale, previa presentazione di idonea documentazione foto-planimetrica.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate, nei portici, sarà caso per caso stabilito dal competente ufficio comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

Tutte le tende dovranno essere retrattabili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i segnali stradali, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite massimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

## **TITOLO VI** **SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**

### **Art. 56 Sanzioni**

Salvo diverse disposizioni di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art.7-bis del T.U.E.L 267/2000 con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 con le disposizioni previste dalla legge n. 689/81. Con provvedimento apposito, la Giunta Comunale può prevedere importi diversi per singole specifiche violazioni.

Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento. L'Amministrazione comunale, in casi di inerzia del trasgressore, elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

### **Art. 57 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive competenze.

Detti organi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli altri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, giusto quanto disposto dall'art. 13 legge 24.11.1981, n. 689.

Coadiuvano gli organi di cui sopra gli operatori comunali in servizio presso Il Settore Ambiente espressamente incaricato e dotato di apposito tesserino di riconoscimento per la prevenzione di azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini. In particolare, gli incaricati del servizio operano per preservare la città da fattori di degrado.

Nel caso in cui il presente regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è esibita agli organi di vigilanza su loro richiesta.

### **Art. 58 Segnalazioni**

A seguito dell'accertamento di violazioni al presente regolamento, qualora dovessero emergere situazioni di marginalità e disagio sociale, le persone interessate saranno segnalate ai servizi sociali e sanitari territoriali.

### **Art. 59 Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono da intendersi abrogati il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del 21 giugno 2000, approvato con deliberazione ci.C. n. 30 modificato in data 5 marzo 2002 con deliberazione di C.C. n. 28, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari comunali, comprese le successive modifiche ed integrazioni, contrarie allo stesso.

### **Art. 60 Disposizioni finali**

Al presente regolamento verrà data la massima diffusione informativa, anche attraverso percorsi di educazione civica/stradale nelle scuole.